

TITOLO: " Verso il 27 Maggio! Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: ~~preambolo e~~ artt. 5, 6, 7, 8, 9"

Benvenuti al terzo appuntamento dedicato alla CRC - "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza".

Proseguiamo oggi con l'analisi della Convenzione, affrontando quanto riportato agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, sottolineando in particolare come UNICEF abbia attivato mirate strategie per favorire la attuazione di questo importante testo normativo.

L'art. 5 della CRC prevede che, nel rispetto "*degli usi locali*", i genitori, familiari o tutori abbiano il diritto e il dovere di **consigliare il minore ed orientarlo verso l'esercizio dei propri diritti**, nel rispetto dello sviluppo delle capacità dello stesso.

Questo significa che i genitori, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo giuridico e morale di insegnare ai bambini ed ai ragazzi quali siano i loro diritti e come poterne usufruire.

L'art. 6 rappresenta il **terzo principio fondamentale: il diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo**. Gli Stati membri devono impegnarsi nel tutelare i diritti appena citati ed adottare tutte le misure idonee per poterli garantire.

La vita di ogni minore è preziosa e va preservata nel migliore modo possibile: sono stati moltissimi gli esempi di genocidi di minori soprattutto a causa della guerra; attualmente abbiamo tristemente letto dei "danni collaterali" provocati dalla caduta di missili sugli ospedali in Syria o delle stragi di bambini Rohingya.

L'art. 7 riconosce il diritto del minore alla propria identità individuale, "*ad avere un nome, ad acquistare una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori*" e a crescere con loro. La norma prevede altresì l'impegno da parte degli stati di fare il massimo per fornire le cure più adeguate.

L'art. 8 allarga ancora quanto citato nel precedente e prevede il "*diritto a preservare la propria identità*" e tutto ciò che ne consegue: nazionalità, nome, lingua etc., anche in caso di trasferimento in altra nazione.

Questo articolo è rivolto principalmente agli stati che presentano minoranze etniche o linguistiche o che accolgono migranti.

L'art. 9 è dedicato al diritto di crescere con i propri genitori o con i propri familiari o, nel caso non fosse possibile, di mantenere con entrambi un rapporto costante a meno che questi contatti non siano pericolosi per il bambino.

Quanto appena affermato non è scontato, in molti paesi, soprattutto del terzo mondo, esistono situazioni in cui, per ragioni di povertà o culturali, i bambini e le bambine vengono venduti o allontanati dai propri genitori per diventare lavoratori in miniera, spose bambine e bambini soldato.

Alla prossima settimana!

La volontaria SCN, Camilla Michieli